

## REQUISITI PER L'ACCESSO AL RdC

Il RdC è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 del Decreto 4/2019 come modificato dalla Legge di conversione 26/2019, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

<b>Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno</b> Il richiedente deve essere cumulativamente:
cittadino italiano o dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residente in Italia, in via continuativa, da almeno dieci anni di cui gli ultimi due (al momento della presentazione della domanda e per tutta l'erogazione del beneficio) continuativi.

<b>Requisiti reddituali e patrimoniali<sup>1</sup></b> Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
un valore ISEE inferiore a 9.360 euro;
un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30mila euro;
un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro, accresciuta di: -2mila euro per ogni componente successivo al primo (fino ad un max di 10mila euro); -mille euro per ogni figlio successivo al secondo; -5mila euro per ogni componente disabile; -7.500 euro per ogni componente disabile grave o non autosufficiente.
un valore del reddito familiare inferiore a 6mila euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'art. 2 comma 4 del Decreto RdC. Tale soglia è incrementata a 7.500 euro per la Pensione di cittadinanza e a 9.360 euro per nuclei che risiedano in abitazioni in locazione.

<b>Godimento di beni durevoli</b> Nessun componente del nucleo familiare deve:
essere intestatario o avere piena disponibilità di: navi e imbarcazioni da diporto; autoveicoli immatricolati nei 6 mesi antecedenti la richiesta o con cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei 2 anni precedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

<b>Altri requisiti</b> Il richiedente il beneficio non deve:
essere stato sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida del fermo o dell'arresto, aver riportato condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta relativamente ai delitti di cui all' 7 comma 3 del Decreto RdC.

<sup>1</sup> Per comprovare tali requisiti, nonché la composizione del nucleo familiare, i cittadini di Stati non UE (ad eccezione dei rifugiati o qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente, o sia oggettivamente impossibile acquisire tali certificazioni) devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.